



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

PR FESR 2021-2027

Priorità di investimento - P5

"Sardegna più sociale e inclusiva"

Obiettivo Specifico - Os4.v

"Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità"

Azioni 5.5.1b e 5.5.2b

"Finanziamento investimenti per il completamento e allestimento della Rete sociosanitaria territoriale e rinnovo delle Strumentazioni ospedaliere"

CONVENZIONE REGOLANTE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE AZIONI 5.5.1B "COMPLETAMENTO E ALLESTIMENTO DELLA RETE SOCIO SANITARIA TERRITORIALE" E 5.5.2B "RINNOVO DELLE STRUMENTAZIONI OSPEDALIERE"

DGR N. 4/62 DEL 15.02.2024



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Sommario

Premesse	3
Normativa di riferimento	5
Articolo 1	9
<i>PREMESSE</i>	9
Articolo 2	9
<i>OGGETTO E IMPORTO DELLA CONVENZIONE</i>	9
Articolo 3	9
<i>UTILIZZO DELLE RISORSE E SPESE AMMISSIBILI</i>	9
Articolo 4	10
<i>OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL BENEFICIARIO</i>	10
Articolo 5	11
<i>OBIETTIVI DI RISULTATO</i>	11
Articolo 6	13
<i>DURATA ed EFFICACIA della CONVENZIONE</i>	13
Articolo 7	13
<i>MODALITÀ DI ATTUAZIONE</i>	13
Articolo 8	14
<i>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE</i>	14
Articolo 9	15
<i>OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E OBBLIGHI PREVISTI DAL DPR 602/73</i>	15
Articolo 10	16
<i>TERMINE DEL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO</i>	16
Articolo 11	16
<i>CLAUSOLA PANTOUFLAGE ENTI PUBBLICI</i>	16
Articolo 12	17
<i>CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA</i>	17



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Articolo 13	17
<i>DEFINIZIONE delle CONTROVERSIE</i>	17
Articolo 14	18
<i>RICHIAMO alle NORME DI LEGGI VIGENTI</i>	18
Articolo 15	18
Copertura finanziaria E ALLEGATI	18

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, CF 80002870923, nella persona del Dott. Luigi Mocci in qualità di sostituto per temporanea assenza del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione, giusta determinazione n. 1114 prot. n. 23632 del 3 settembre 2024, di seguito denominata Responsabile di Azione;

E

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AOUCA), Codice Fiscale 03108560925 con sede legale in Via Ospedale n. 54, 09124 Cagliari (CA) - rappresentata dalla **Dott.ssa Chiara Seazzu**, che interviene al presente atto nella sua carica di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede di Cagliari in Via Ospedale n. 54, il quale dichiara di agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, nel seguito denominata "Beneficiario" o "Azienda";

(la Regione e il Beneficiario saranno anche denominati, nella presente Convenzione, "le Parti")

Premesse

Premesso che:

- il Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027 (CCI n. 2021IT16RFPR015) è stato approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 7877 final del 26 ottobre 2022;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/20 del 21 dicembre 2022 ha preso atto della Decisione C (2022) 7877/2022, CCI n. 2021IT16RFPR015, di approvazione del PR Sardegna FESR 2021/2027;
- con la Deliberazione della Giunta regionale n. 19/69 del 1° giugno 2023 è stata approvata la "Programmazione integrata degli interventi in ambito sanitario";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

- nell'ambito dell'Os4.v, "Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità", del Programma Regionale FESR 2021-2027, sono ricomprese le azioni 5.5.1 "Completamento e allestimento della Rete sociosanitaria territoriale" e 5.5.2 "Rinnovo delle strumentazioni ospedaliere"; e che entrambe le azioni supportano gli indirizzi strategici delineati nel Piano regionale dei servizi sanitari, adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/22 del 24 marzo 2022;
- sono stati approvati i Criteri di selezione delle operazioni del PR FESR Sardegna 2021-2027, mediante consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza del 31.07.2023;
- è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo del PR Sardegna FESR 2021-2027, con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 115 del 12.02.2024;
- l'attuazione del PR 2021-2027 si inserisce a completamento del processo di implementazione avviato con gli interventi finanziati con il PNRR e il PN Equità nella salute, con il finanziamento di una parte degli interventi complessivamente previsti per l'intero periodo di programmazione dello stesso;
- con la determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 112 del 25.01.2024 è stata disposta l'organizzazione del personale interno individualmente assegnato all'attuazione, al monitoraggio e al controllo delle operazioni del PR FESR 2021-2027: Priorità 5 – Sardegna più Sociale e Inclusiva - Operazioni afferenti all'obiettivo specifico OS4.v - Azioni 5.5.1 – Completamento e allestimento della Rete sociosanitaria territoriale e 5.5.2 – Rinnovo delle strumentazioni ospedaliere e le azioni 5.5.1;
- con la Delibera di Giunta Regionale del 15 febbraio 2024 n. 4/62, recante "Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027. Priorità 5 – Sardegna più Sociale e Inclusiva. Avvio attuazione delle Azioni 5.5.1 "Completamento e allestimento della Rete sociosanitaria territoriale" e 5.5.2 "Rinnovo delle strumentazioni ospedaliere", è stato approvato l'elenco delle operazioni e sono state assegnate le risorse all'ARES quale "Soggetto beneficiario" per conto di tutte le Aziende socio-sanitarie locali e AOU di Cagliari, AOU di Sassari e ARNAS "G. Brotzu";
- con nota prot. n. 3463 del 07.02.2024, il Responsabile di azione ha trasmesso all'Autorità di Gestione il "*Cronoprogramma tecnico*" relativo alla programmazione degli interventi che sussistono sulle "Azioni 5.5.1b e 5.5.2b";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

- l'Autorità di Gestione ha verificato, attraverso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il rispetto del principio DNSH con riferimento alle tipologie di interventi previste nel Programma;
- con nota prot. n. 1210 del 08.02.2024, l'Autorità di Gestione ha espresso Parere di coerenza favorevole in relazione agli interventi di cui sopra;
- l'art.15 della Legge 241/90 prevede che anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con determinazione n.1128 protocollo n. 24014 del 06/09/2024 sono stati approvati lo schema di convenzione e i relativi allegati.

Normativa di riferimento

VISTA LA NORMATIVA COMUNITARIA

- il Regolamento (UE) n. 2093/2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale quantificando nel bilancio dell'Unione le risorse di detti Fondi per il settennato 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione, che definisce i compiti, gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di Coesione (FC);
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 – come successivamente modificato Regolamento (UE) n. 2039/2022 del 19 ottobre 2022 e n. 435/2023 del 27 febbraio 2023 – recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'art. 73, comma 1 del Regolamento (UE) 2021/1060) che garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere e del rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

- l'articolo 17, comma 1, del Regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (cosiddetto Regolamento "Tassonomia") con cui è stato introdotto, a livello di disciplina euro-unitaria, il principio "Do Not Significant Harm" (di seguito DNSH);
- l'articolo 9, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante la disciplina generale applicabile ai fondi europei di investimento, che prevede che "Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «DNSH»";
- l'art. 10 del Regolamento (UE) n.1060/2021 e s.m.i., con il quale ciascuno Stato membro prepara un accordo di partenariato che espone l'orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente del FESR, del FSE Plus, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027;
- la Decisione di esecuzione della CE C (2022) n. 4787 del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato 2021/2027 successivamente firmato e adottato il 19 luglio 2022, quale documento di orientamento strategico per la programmazione dei Fondi FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), FSE Plus (Fondo Sociale Europeo Plus), Fondo di Coesione, JTF (Just Transition Fund) e FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura).

VISTA LA NORMATIVA NAZIONALE

- La Legge 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.M. del 29 gennaio 1992, Ministero della sanità "Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità";
- il D.P.R. 14.01.1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private";
- il Decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

- la Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” come modificata dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e in particolare l’art. 11, commi 2bis e 2ter, nel quale si prevede che:
 - ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
 - gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018 che ha emanato il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.

VISTA LA NORMATIVA REGIONALE

- la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;
- la Legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018, “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- la Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2015)” e in particolare l’art. 5, commi 5, 6 e 7 recanti le “Nuove direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari”;
- la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e ulteriori norme di settore” e s.m.i;

- la Legge Regionale n.18 del 29 dicembre 2023 (Legge di stabilità 2024);
- la Legge Regionale n. 19 del 29 dicembre 2023 (Bilancio di previsione triennale 2024-2026);
- la DGR n. 16/1 del 14 aprile 2015 “Disposizioni in materia di opere pubbliche. L.R. 9 marzo 2015 n. 5, art. 5, comma 8. Atto interpretativo ed esplicativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998”;
- la DGR n. 40/8 del 7 agosto 2015 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9. 3.2015, n. 5, art. 5, commi 5 e 7”;
- la DGR n. 25/19 del 3 maggio 2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la Delib.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015”;
- la DGR n. 48/23 del 2 ottobre 2018 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa previsti dall’art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/2018. Adeguamento delle precedenti direttive introdotte con le DGR n. 40/8 del 7.08. 2015 e 25/19 del 3.05. 2016”;
- la DGR n. 2/1 del 18 gennaio 2024 recante "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2024-2026, legge regionale 29 dicembre 2023, n. 19;
- la disponibilità degli stanziamenti necessari sul Bilancio Regionale 2024 e pluriennale 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 44/30 del 12 novembre 2019 “Programmazione 2021-2027. Indirizzi, modello di governance e raccordo con i documenti strategici regionali di sviluppo”.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula in modalità elettronica, con sottoscrizione digitale, quanto segue:



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Articolo 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

OGGETTO E IMPORTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti e fissa le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi in capo all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AOUCA), in qualità di Beneficiario delle risorse di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 15 febbraio 2024 n. 4/62 e ss.mm.ii., in ragione delle competenze ad essa attribuite dalla Legge Regionale n. 24/2020.

L'importo stimato per la realizzazione degli interventi da finanziare con le risorse del PR Sardegna FESR 2021-2027 è pari a euro 7.972.770,00 per l'azione 5.5.2b, così come si evince dal dettaglio di cui all'allegato A alla DGR n.4/62 del 15.02.2024.

Si riportano di seguito le Azioni facenti capo alle operazioni oggetto di finanziamento e la somma complessiva concessa ai sensi della sopracitata DGR:

Azione - Titolo intervento	Importo finanziato
5.5.2b Rinnovo delle strumentazioni ospedaliere	7.972.770,00
TOTALE IMPORTO FINANZIATO	7.972.770,00

La tabella di cui al presente articolo potrà essere aggiornata con apposito atto integrativo alla convenzione, a seguito di una richiesta da parte del Beneficiario e approvazione da parte del centro di responsabilità competente, ai sensi del successivo art. 7 "Modalità di attuazione".

Articolo 3

UTILIZZO DELLE RISORSE E SPESE AMMISSIBILI

1. Il Beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme concesse solo ed esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici e di ammissibilità delle spese per i Programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2021-2027, ovvero per le spese legate alle seguenti azioni:

Azione 5.5.2b - Rinnovo delle strumentazioni ospedaliere:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Acquisizione delle attrezzature sanitarie per il rinnovo o l'ammmodernamento del parco tecnologico delle aziende sanitarie e ospedaliere destinate al "POLICLINICO UNIVERSITARIO "DUILIO CASULA".

2. I suddetti interventi sono descritti nell'allegato alla presente Convenzione denominato **Allegato A: "Elenco interventi contenente la descrizione di dettaglio degli interventi"**, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. All'interno dell'**Allegato A**, in priorità A vengono individuati gli interventi di ammodernamento tecnologico legati alle sostituzioni per obsolescenza tecnologica, atti a garantire la sicurezza e l'efficacia del parco macchine a disposizione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e alcuni interventi di innovazione, che la Direzione Generale ha ritenuto strategiche per ampliare l'offerta sanitaria.
3. Ogni eventuale spesa eccedente l'importo autorizzato o risultata non ammissibile a seguito delle verifiche effettuate in fase di controllo, rimarrà a totale carico del Beneficiario, che provvederà alla relativa copertura con propri mezzi finanziari e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4

OBLIGHI E ADEMPIMENTI PER IL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario è obbligato al rispetto di quanto previsto nel presente atto e nel **Disciplinare** recante adempimenti per i Beneficiari di operazioni (lavori, servizi e forniture) finanziate nel PR FESR 2021-2027 art. 73 del Reg. (UE) n. 2021/1060 (Regolamento recante disposizioni comuni, di seguito RDC), allegato alla presente Convenzione (**Allegato D**) per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Il Beneficiario degli interventi assume la competenza e la responsabilità esclusiva in ordine alla realizzazione dell'oggetto della presente convenzione, impegnandosi ad applicare rigorosamente tutte le vigenti leggi e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, che disciplinano ogni successiva fase dell'attuazione dell'intervento, con particolare riferimento alle disposizioni normative, regolamentari e pianificatorie concernenti la specifica materia sanitaria.
3. Il Beneficiario deve adoperarsi per ottenere, ove necessario, tutti gli accreditamenti e le autorizzazioni edificatorie di legge, ivi comprese quelle riguardanti i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie di competenza presso il competente servizio della Direzione generale della Sanità presso l'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
4. Il Beneficiario dovrà fornire tempestivamente e secondo le richieste avanzate dalla Regione ogni informazione relativa alla propria attività, utile al monitoraggio e alla verifica sull'attuazione degli interventi. A tal fine, oltre all'implementazione puntuale dei dati procedurali e finanziari sul sistema di monitoraggio SMEC, si dovrà impegnare all'aggiornamento tempestivo di un file extra sistema secondo le indicazioni e le tempistiche fornite da questi uffici.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

5. Il Beneficiario dovrà fornire, inoltre, entro le tempistiche comunicate dal competente Servizio dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'attestazione relativa alla competenza economica delle avvenute prestazioni rese nell'annualità di riferimento.
6. Il Beneficiario si impegna, infine:
- richiedere l'autorizzazione all'utilizzo di eventuali somme non spese con apposita istanza da trasmettere al Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
 - a rispettare la normativa vigente in materia di appalti durante tutte le fasi di realizzazione degli interventi;
 - nel caso in cui la fornitura preveda la necessità di interventi edilizi, dovranno essere applicati i criteri ambientali minimi in coerenza con la normativa vigente;
 - il Beneficiario si obbliga a garantire la generazione di un Codice Unico di Progetto (CUP) in relazione a ciascuna operazione.

Articolo 5

OBIETTIVI DI RISULTATO

1. Il Beneficiario è tenuto a contribuire al raggiungimento dei target regionali annui di spesa dei fondi PR FESR 2021-2027 – Priorità 5 - Azione 5.5.2b. A tal fine, il Beneficiario è tenuto, nella progettazione degli interventi e nella definizione dei cronoprogrammi di spesa, ad ottimizzare e massimizzare le tempistiche di spesa, accelerando e anticipando il più possibile l'avvio dell'esecuzione nelle prime annualità del Programma, e, in ogni caso, a rispettare quantomeno i target **cumulativi** di spesa indicati dall'Autorità di Gestione del PR-FESR come riportato nelle seguenti tabelle:

Tab. 1

DOTAZIONE FINANZIARIA	ANNO	TARGET CUMULATIVO 5.5.2b Ospedaliero	TARGET ANNUALE
€ 7.972.770,00	N+3 2025	1.082.863,83	1.082.863,83
	N+3 2026	2.426.820,78	1.343.956,94
	N+3 2027	3.833.021,58	1.406.200,80
	N+3 2028	5.262.005,23	1.428.983,65
	N+3 2029	7.972.770,00	2.710.764,77
Totale			7.972.770,00

2. Il Beneficiario è tenuto a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo specifico "Os4.v" per l'Azione 5.5.2b, che ha come finalità quella di garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare di prossimità. Di seguito gli indicatori di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

output e di risultato complessivi assunti a riferimento per la verifica dell'efficacia dell'attuazione per ciascuna Azione:

Indicatori di output

ID (Codice)	Azione	ID (Nome esteso)	Unità di misura	Target 2024	Target 2029
ISO05_SR15	5.5.2	Strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità preventive, diagnostiche o terapeutiche.	Strumenti e apparecchiature utilizzati per finalità preventive, diagnostiche o terapeutiche.	Numero	100

Indicatori di risultato

ID (Codice)	Azione	ID (Nome esteso)	Unità di misura	Baseline	Anno di riferimento	Target 2029	Fonte dei dati
RCR73	5.5.2	Utenti annuali di nuove o modernizzate facilities in ambito sanitario	utenti/anno	300.627	2020	972.617	Aziende sanitarie

3. Gli indicatori di cui al punto precedente dovranno essere puntualmente associati e quantificati per ogni singola operazione, sia in fase di avvio dell'operazione (valore cosiddetto "programmato iniziale"), sia a seguito della conclusione dell'intervento (valore effettivamente "realizzato"). Il Beneficiario è tenuto a caricare i documenti di riferimento sul sistema SMEC per la comprova dei dati relativi agli output connessi all'intervento.
4. In caso di esigenze strategiche di riprogrammazione o variazione degli obiettivi generali di spesa nell'ambito del PR FESR 2021-2027, ovvero in generale per altre esigenze condivise tra le parti, al fine di ottimizzare e massimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari, nonché di scongiurare il rischio di disimpegno automatico delle risorse per mancato raggiungimento dei target di spesa, le Parti, potranno concordare una riduzione del valore della Convenzione, per un importo massimo non superiore alla quota residua in quel momento non ancora impegnata su sottointerventi già approvati. Le risorse così svincolate dalla Convenzione rientreranno nella piena disponibilità della Regione e potranno essere dalla stessa liberamente riprogrammate e ridestinate.
5. In caso di variazione dell'importo della Convenzione, la Regione provvederà altresì al proporzionale adeguamento degli obiettivi di spesa.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

6. Resta inteso che in nessun caso potranno essere adottate misure di riduzione del valore della Convenzione che incidano sugli impegni di spesa già assunti dal Beneficiario verso terzi, purché ammissibili al PR FESR 2021-2027.

Articolo 6

DURATA ed EFFICACIA della CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2029, salvo modifiche regolamentari adottate dalla Commissione Europea per la chiusura del programma; pertanto la stessa potrà essere prorogata con nota ufficiale del Responsabile di Azione. I singoli interventi dovranno essere attuati dall'AOUCA nel rispetto dei rispettivi cronoprogrammi e in ogni caso risultare certificati alla Commissione Europea, funzionanti e in uso entro la data di conclusione della Convenzione.

Articolo 7

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Il Beneficiario provvederà all'attuazione delle attività come da Allegato A "Elenco interventi contenente la descrizione di dettaglio degli interventi" alla presente Convenzione, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi strategici e degli obiettivi di spesa annui concordati.
2. Nell'ipotesi in cui si rendesse necessario apportare modifiche sostanziali agli interventi già approvati, il Beneficiario dovrà presentare specifica istanza al Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione che provvederà a consultare l'Autorità di Gestione (AdG) per le opportune valutazioni e al fine di ricevere indirizzi e indicazioni in merito all'ammissibilità ed alle modalità di adozione delle variazioni.
3. Il Beneficiario è tenuto a segnalare tempestivamente e con congruo anticipo al Responsabile di Azione il manifestarsi di criticità o anche solo di rischi sopraggiunti che possano determinare potenziali ritardi nel cronoprogramma di spesa approvato, rappresentando contestualmente le contromisure messe in campo per scongiurare o recuperare il ritardo nella spesa. Qualora si renda necessario apportare rimodulazioni a quanto pianificato, il Beneficiario è tenuto a presentare al Responsabile di Azione, anticipatamente rispetto all'eventuale manifestarsi di ritardi, apposita proposta di aggiornamento dei cronoprogrammi approvati. Il Responsabile di Azione, effettuate le opportune valutazioni e consultata eventualmente l'Autorità di Gestione, potrà approvare il nuovo cronoprogramma oppure, qualora la gravità della situazione lo richieda, valutare gli impatti e deliberare in merito alle azioni da intraprendere. Qualora il Beneficiario non abbia provveduto ad attivare la procedura di cui sopra e, al termine dell'annualità di riferimento, gli obiettivi di spesa relativi al singolo intervento siano risultati non raggiunti, il Responsabile



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

di Azione avrà facoltà di ridurre unilateralmente il valore della Convenzione, per un importo massimo non superiore alla quota residua in quel momento non ancora impegnata su sottointerventi già approvati. L'inadempimento sarà altresì segnalato all'Autorità di Gestione al fine di provvedere ad eventuali ulteriori deliberazioni in merito.

4. Il Beneficiario si impegna, in un'ottica di massima collaborazione, a comunicare tempestivamente al Responsabile di Azione, i riferimenti di eventuali procedure Consip a cui si fa ricorso, all'atto della loro attivazione, al fine di agevolare e rendere celere lo svolgimento delle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli.

Articolo 8

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

1. A seguito della stipula della presente Convenzione la Regione dispone l'erogazione del 30% delle risorse finanziarie relative alla prima annualità, in coerenza ai cronoprogrammi sottoscritti (la prima tranche sarà erogata a seguito della stipula della Convenzione, una volta perfezionato il relativo impegno di spesa registrato contabilmente).
2. In coerenza con l'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e con l'art. 58 della L.R. 11/2006, la presente convenzione diviene efficace successivamente alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa.
3. In corrispondenza delle successive annualità valorizzate nel cronoprogramma procedurale, si procederà all'erogazione del 30% della annualità in corso, a condizione che sia attestata una spesa pari ad almeno il 70% di quanto già erogato in acconto nell'annualità precedente. Sono fatti salvi i casi in cui, in presenza di un avanzamento di spesa inferiore a detta percentuale, il legale rappresentante del soggetto beneficiario richieda ugualmente il trasferimento della quota successiva essendo in grado di motivare e documentare adeguatamente il concretizzarsi dell'effettiva esigenza delle disponibilità di cassa richiesta per la prosecuzione della realizzazione dell'intervento.
4. Il saldo di quanto previsto per ciascuna annualità o una frazione di esso verrà liquidato a seguito di presentazione **C-1 (Sez. 2 – DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO** - da compilarsi solo in caso di richiesta pagamento saldo), corredato dalla relativa rendicontazione.
5. Il Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione disporrà per ciascuna annualità un massimo di due provvedimenti di liquidazione (saldo parziale e finale), fatte salve istanze eccezionali debitamente motivate e accolte previa valutazione del Servizio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

6. Le somme erogate costituiscono entrate con destinazione specifica e ai fini del finanziamento si terrà conto delle sole spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e riconosciute ammissibili e certificabili in sede di verifica.
7. Nel caso in cui, a conclusione dell'annualità, l'ammontare economico delle prestazioni rese risulti inferiore alla previsione da cronoprogramma, la somma non spesa sarà automaticamente reimputata sull'annualità successiva e il Beneficiario dovrà presentare opportuno aggiornamento del cronoprogramma di spesa.
8. Le istanze per l'erogazione delle somme dovranno essere presentate sulla base del modello "Dichiarazione di spesa e domanda di pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima" Allegato C alla DGR n. 25/19 del 2016, unito alla presente convenzione.
9. I suddetti cronoprogrammi procedurali e finanziari, redatti sulla base dello schema di cui all'Allegato B alla DGR n. 40/8 del 07.08.2015, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
10. Le economie e le somme non utilizzate dovranno essere disimpegnate e riversate al Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna secondo le modalità che verranno concordate con il Responsabile di Azione.
11. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni momento, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sullo stato di avanzamento del progetto, sull'osservanza degli obblighi in capo al Beneficiario.

Articolo 9

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E OBBLIGHI PREVISTI DAL DPR 602/73

1. I contratti tra il Beneficiario e i propri appaltatori dovranno essere conformi a quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i.
2. Il Beneficiario è obbligato a verificare negli atti di liquidazione di propria competenza l'assenza di impedimenti nei confronti del fisco, nei casi disciplinati dal Decreto n. 40 del 18/01/2008 del MEF recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Articolo 10

TERMINE DEL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO

1. Il Responsabile di Azione procederà alla verifica degli adempimenti compiuti in relazione al finanziamento concesso, al fine di constatare la sussistenza delle condizioni per la chiusura del rapporto regolato dalla presente convenzione, nonché la presenza sul sistema di monitoraggio SMEC della documentazione attestante i collaudi finali e il completamento delle opere, della dichiarazione di chiusura dell'operazione e dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico.

Articolo 11

CLAUSOLA PANTOUFLAGE ENTI PUBBLICI

1. L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AOUCA), si impegna in fase di attuazione della presente convenzione ad informare e vigilare sull'osservanza del divieto di cui all'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nei confronti del proprio personale dipendente, anche se assunto a tempo determinato o parziale, di coloro che nello stesso ente pubblico ricoprono incarichi dirigenziali o di responsabilità amministrativa di vertice, oltre che dei soggetti esterni con i quali il medesimo ente abbia stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
2. Il divieto riguarda in particolare i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente o, in ogni caso, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sul contenuto dei provvedimenti di esercizio dei poteri autoritativi o negoziali da parte dell'ente. Essi sono soggetti al divieto di intraprendere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli atti dell'amministrazione espressione dei poteri sopra indicati.
3. L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari (AOUCA), a tale fine, in fase di attuazione della presente convenzione, è tenuto a:
4. accompagnare i contratti di lavoro, subordinato o autonomo, e gli atti di conferimento di incarichi esterni da apposita clausola o dichiarazione informativa relativa al divieto di pantouflage e delle sanzioni applicabili in caso di violazione del divieto, consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

5. all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, collaborazione o dell'incarico fornire idonea informativa relativa al divieto di pantouflage;
6. prevedere nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, anche mediante procedura negoziata, oltre che negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere che i partecipanti sottoscrivano apposita dichiarazione circa la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a soggetti già dipendenti dell'amministrazione in violazione del divieto di pantouflage;
7. inserire negli atti e bandi di cui ai punti che precedono un esplicito richiamo alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto di pantouflage consistenti nella nullità del contratto e nel divieto per i soggetti privati che l'hanno concluso o conferito, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti,
8. effettuare le verifiche amministrative necessarie in ordine a eventuali situazioni di violazione del divieto di pantouflage.

Articolo 12

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. Il Beneficiario assume la piena e incondizionata responsabilità – con risorse finanziarie del proprio bilancio – circa la funzionalità di tutte le opere inerenti agli interventi di cui al presente atto. La Regione è totalmente estranea da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e contabile derivante dalla realizzazione degli interventi. In particolare, il Beneficiario non potrà rivalersi nei confronti della Regione per danni cagionati a terzi o cose derivanti dalla realizzazione degli interventi.

Articolo 13

DEFINIZIONE delle CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Beneficiario e la Regione Sardegna nell'attuazione della presente convenzione dovranno essere sottoposte ad un tentativo di conciliazione tra le parti.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione

Articolo 14

RICHIAMO alle NORME DI LEGGI VIGENTI

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti applicabili all'oggetto e alle modalità di attuazione della presente Convenzione, nonché i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni nazionali, regionali e comunitarie in materia che, anche se non allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Per quanto concerne la disciplina dei fondi PR FESR 2021-2027 e gli obblighi dei Beneficiari, si rimanda inoltre alla documentazione contenuta nel portale Sardegna Programmazione.

Articolo 15

Copertura finanziaria E ALLEGATI

1. I finanziamenti di cui alla presente Convenzione troveranno copertura finanziaria a valere sui Capitoli:
 - AS _ SC09.2557; SC09.2558 - Missione 13, Programma 5, Macroaggregato 203;
 - UE _ SC09.2559; SC09.2560 - Missione 13, Programma 5, Macroaggregato 203;
 - FR _ SC09.2561; SC09.2562 - Missione 13, Programma 5, Macroaggregato 203;(titolo II) sul Bilancio Regionale annualità 2024 - 2026, assegnati al Centro di Responsabilità 00.12.01.02 – Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione.
2. Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati che si intendono approvati con la sottoscrizione della stessa:
 - Allegato A:** *“Elenco interventi contenente la descrizione di dettaglio degli interventi”;*
 - Allegato B:** *“Cronoprogramma procedurale e finanziario di spesa”;*
 - Allegato C:** *“Dichiarazione di spesa e domanda di pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima”;*
 - Allegato C-1:** *“Attestazione prestazioni rese/Domanda di pagamento saldo”.*
 - Allegato D:** *“Disciplinare sugli adempimenti per i Beneficiari di operazioni (lavori, servizi e forniture)”.*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Dott. Luigi Mocci
(Firmato digitalmente)

Per il Beneficiario

Dott.ssa Chiara Seazzu,
(Firmato digitalmente)